

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 303 DEL 16/03/2015

OGGETTO: Rinnovo convenzione con l'Istituto Tolman – Laboratorio di scienze cognitive comportamentali per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento presso le strutture dell'Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. ORTU SALVATORICO		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/03/2015	Al 31/03/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione;

Premesso che l'Istituto Tolman – Laboratorio di scienze cognitive comportamentali ha richiesto il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e orientamento presso le strutture interessate della ASL n. 2 di Olbia;

Preso atto che i Responsabili delle strutture aziendali interessate hanno espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione suddetta, acquisiti agli atti di quest'Azienda;

Visto lo schema di Convenzione di Tirocinio di Formazione e Orientamento (All. A) e di Progetto Formativo (All.B), stilati sullo schema di cui all'allegato 1 e 2 del D.M. 25-03-1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

Dato atto che lo schema di Convenzione e Progetto Formativo così stilati sono stati condivisi dall'Istituto Tolman – Laboratorio di scienze cognitive comportamentali;

Ritenuto di poter autorizzare il rinnovo della suddetta convenzione e la successiva stipulazione dei predetti schemi di convenzione e di progetto formativo, per un periodo di tre anni decorrenti dal 1.01.2014, al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui sopra; di autorizzare lo svolgimento dei tirocini nel numero compatibile con la disponibilità dei Servizi dell'Azienda interessati ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta; di demandare al Servizio Amministrazione del Personale il compito di autorizzare la frequenza del tirocinante solo in seguito alla corretta acquisizione del Progetto Formativo, sottoscritto da parte del tirocinante, del soggetto promotore, del tutor aziendale e del responsabile aziendale della struttura di riferimento, con allegate in copia le polizze assicurative richieste in convenzione e le relative quietanze; di incaricare il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto;

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto aziendale;

l'Atto Azienda

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare il rinnovo della convenzione con l'Istituto Tolman – Laboratorio di scienze cognitive comportamentali per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e orientamento presso le strutture interessate dell'Azienda, per un periodo di tre anni decorrenti dal 1.01.2014;
- di approvare lo schema di convenzione e di progetto formativo allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la stipulazione;
- di incaricare l'Area AAGGAALLC della stipulazione della convenzione in argomento; il Servizio Amministrazione del Personale ed i Servizi Aziendali interessati dell'esecuzione del presente atto secondo quanto indicato in premessa.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 2

Struttura proponente: Area AAGGAALLC

Il Dirigente: Dr.ssa Federica Pillai

Responsabile dell'Istruttoria: os



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'Istituto Tolman – Laboratorio di scienze cognitivo- comportamentali, d'ora innanzi denominata "soggetto promotore", con sede legale in Palermo, Via Cerda 24, in persona del Direttore e legale rappresentante Dr. Giovanni Lo Salvio, nato ad _____ (____) il _____, codice fiscale _____

E

l'**Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia**, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante", con sede in Olbia in via Bazzoni Sircana n.2/2 A, C.F. 01687160901, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante Dottor Paolo Tecleme nato a Sassari il 16.11.1959 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della detta A.S.L. n. 2;

Premesso

- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.
- Che l'Istituto Tolman, riconosciuto con D.M. del 21 maggio 2001, intende garantire ai propri allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia cognitivo - comportamentale un'attività di tirocinio presso le strutture dell'Azienda interessate.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la A.S.L. n. 2 si impegna ad accogliere contemporaneamente presso le sue strutture n. 2 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, da un responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) e da un tutor aziendale, indicati dal soggetto ospitante.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, la cui copia e relativa quietanza verrà allegata al progetto stesso.
3. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del soggetto promotore, dal soggetto ospitante (sia dal responsabile aziendale - responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio -, sia dal tutor aziendale da esso designato), nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione. Nel caso in cui il responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) non sottoscriva il Progetto Formativo, il tirocinio non è espletabile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto Promotore assicurerà il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, laddove quest'ultima valuti che il progetto formativo implichi un'attività protetta ai sensi del D.P.R. 1124 del 1965 (tale verifica sarà onere del Soggetto Promotore), o con apposita



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

assicurazione privata, e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, trasmettendo copia del relativo contratto al soggetto Ospitante.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto Promotore) ed al soggetto Promotore.
3. Il soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

1. Il soggetto Ospitante si impegna:
 - a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
 - a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
 - a trasmettere all'Istituto, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto Ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
2. In presenza di giustificati motivi, e previa comunicazione scritta al tirocinante, ciascuna delle Parti potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dal 1.01.2014 ed è rinnovabile mediante atto espresso, salvo recesso che ciascuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto almeno 3 mesi prima della data di operatività.

Art. 9

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Il Legale Rappresentante dell'Istituto
Il Direttore Prof. Giovanni Lo Savio

Roma il _____

Il Legale Rappresentante Asl n 2 Olbia
Dott. Paolo Tecleme

Olbia il _____

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. _____ Stipulata in data _____)

Nominativo del tirocinante _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____ prov (____)
cod. fiscale _____

Attuale condizione (barrare la casella)

° studente scuola secondaria superiore

° universitario

° frequentante corso post-diploma

° post-laurea

° allievo della formazione professionale

° Disoccupato/in mobilità

° Inoccupato

barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap si no

Azienda ospitante A.S.L. n. 2

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)

Responsabile aziendale della suddetta struttura

Tempi di accesso ai locali aziendali

Periodo di tirocinio n. mesi _____ dal _____ al _____

Tutor (indicato dal soggetto promotore)

Tutor aziendale
